MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'art. 125 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare il punto 3 lettera c) il quale prevede che l'Autorità di Gestione provvede affinché sia fornito al Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nonché la successiva lettera d) per la quale l'Autorità di Gestione si accerta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla predetta lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione e, il punto 4 lettera b) secondo il quale i Beneficiari devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

VISTO l'Allegato XII del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede al punto 2.2 la responsabilità dei Beneficiari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/1127 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione

di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2021, n. 241, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022;

VISTO l'art. 10 del citato Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13 che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE +), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022 con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 ;

VISTO il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;

VISTO, altresì, l'art. 21 del citato DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 che attribuisce all'istituenda Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'art 36 del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023 secondo cui: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";

VISTO il D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito ad Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità

delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007- 2013 nell'ambito dei PON;

VISTA la Circolare n. 40 del 07/12/2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013";

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021 e, da ultimo, Decisione C (2023) 7515 del 20 novembre 2023 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2021-2023;

VISTO il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari Beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusione sociale per la platea dei Beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusione;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare il comma 797 che prevede un contributo strutturale, ad ambiti territoriali e comuni, per raggiungere il livello essenziale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti e introduce un nuovo obiettivo di servizio che porta il rapporto a 1/4000;

CONSIDERATO che con il PON Inclusione si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione, senza intervenire sul beneficio passivo che è sempre a carico del bilancio nazionale, e la capacità amministrativa. In particolare, l'Asse 4 del PON è finalizzato a facilitare l'attuazione ed accrescere l'efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale previsti dal programma attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. Il pieno funzionamento dei servizi e della pubblica amministrazione è, infatti, una condizione necessaria per garantire l'efficacia degli interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'inclusione sociale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 26 gennaio 2021, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha adottato l'Avviso pubblico Rebuilding per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle Regioni ed alle Province Autonome di Bolzano e Trento per interventi di *Capacity Building* rivolti agli Ambiti Territoriali da finanziare a valere sul PON Inclusione Asse 4, per un importo pari a € 9.542.351,93, comprensivo di tutti gli allegati;

VISTA la nota dell'A.d.G. prot. 5241 del 21/06/2021, con la quale è stato comunicato alle Regioni e Province Autonome il termine del 5 luglio 2021 per la presentazione delle proposte progettuali di dettaglio;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (FSE 2014-2020, CCI n. 2014 IT05SFOP001 a valere sull'Avviso Rebuilding per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle Regioni

ed alle Province Autonome per interventi di *Capacity Building,* rivolti agli Ambiti territoriali da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"), stipulata tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e il rappresentante legale della Regione Lazio, in data 27.09.2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 334 del 4.10.2021 di approvazione della predetta convenzione e il contestuale impegno di spesa, relativo alla assegnazione delle risorse in riferimento alla proposta progettuale, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione"-Asse 4;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 97 del 09/05/2022 che ha disposto la proroga al 31 ottobre 2023 del termine di conclusione delle attività progettuali, previsto dall'art. 4 dell'Avviso Rebuilding;

VISTA la comunicazione di conclusione dell'attività e la relazione finale del progetto inoltrata dalla Regione Lazio, per mezzo della quale, a saldo del rimborso, sono state appurate economie pari a **€ 18,68**, derivanti dalla mancata utilizzazione dell'intero importo del finanziamento, riconosciuto in sede di stipula della Convenzione;

VISTA la comunicazione di conclusione dell'attività e la relazione finale del progetto, inoltrata dalla Regione Lazio, e che a seguito di riconoscimento della spesa rendicontata risulta un saldo dovuto pari a **€ 10.540,29**, derivante dalla differenza fra le spese già rimborsate e l'effettiva spesa finale sostenuta, riconosciuta e approvata;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza in capo all'A.d.G. di disimpegnare le risorse residue entro la scadenza di gestione delle spese del PON Inclusione 2014-2020;

Tanto premesso, visto e considerato,

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È riconosciuto a titolo di saldo, in favore della Regione Lazio, quale rimborso delle spese effettuate, rendicontate e approvate dal monitoraggio, l'importo di € 10.540,29

(diecimilacinquecentoquaranta/29), fatti salvi eventuali successivi controlli da parte degli organi competenti.

3. È disposto il disimpegno delle risorse assegnate e non utilizzate (colonna "economie" del prospetto di seguito riportato), che rientrano nelle disponibilità dei rispettivi Assi del PON Inclusione 2014-2020 sui quali erano impegnate.

Regione	Importo ammesso a finanziamento	Importo rideterminato su base della spesa rendicontata riconosciuta, approvata da controlli	Importi erogati (anticipi e pagamenti intermedi)	Importo a titolo di saldo	Economie
Lazio	€ 105.589,67	€ 105.570,99	€ 95.030,70	€ 10.540,29	**€ 18,68**

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, data della firma digitale
Siglato
Il Dirigente
Carla Antonucci

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI